



COMUNE DI APRILIA

PIANO COMUNALE CARBURANTI

Aggiornato alla L.R. n. 8 del 2 aprile 2001 e L.R. n. 35 del 3 novembre 2003

Testo coordinato

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 16.02.2000 e modificato con:

- deliberazione del C.C. n. 67 del 28.08.2007
- deliberazione del C.C. n. 13 del 18.04.2008
- deliberazione del Commissario Straordinario n. 70 del 15/05/2009
- deliberazione del C.C. n. 6 del 19/02/2010

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITA' DEL PIANO

Il presente Piano di Settore disciplina gli interventi sul territorio comunale, attinenti gli impianti di distribuzione carburanti.

ART. 2 - ELABORATI DEL PIANO

Il Piano di Settore si compone dei seguenti elaborati:

- OA** - Relazione Generale
- OB** - Disciplina di Attuazione

- OC** - Schede di rilievo - Documentazione fotografica

- 1** - Planimetria ubicazione impianti esistenti sc. 1/25.000

- 3** - Planimetrie territoriali di rilievi sc. 1/5.000 (da 3.1 a 3.21)

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

3.1 L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti è consentita nel rispetto della specifica normativa vigente in materia - Decreto Lgs. 32/98 del 11.2.98 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal piano comunale carburanti.

3.2 I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti, in fregio a tutte le strade ricadenti nel comune, devono avere le caratteristiche delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio, così come definite.

3.3 I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti, devono essere dimensionati in modo tale da prevedere l'installazione dei prodotti benzine e gasolio per autotrazione; dove possibile metano e GPL.

3.4 Gli impianti stradali di distribuzione carburanti, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (art. 22 Nuovo C.d.S. e art. 61).

3.5 La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico, ed ambientale e gli stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza nell'unità ambientale di particolari aggregati urbani di pregio ambientale.

3.6 Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione e dovrà essere corrisposto il canone previsto.

3.7 L'impianto stradale di distribuzione carburanti deve essere installato su un'area avente una superficie non inferiore a quella definita al successivo art. 7. All'interno di detta area saranno installate le colonnine di erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse e la presenza di almeno un punto d'aria e di un punto d'acqua. Sia le colonnine che i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, ivi comprese l'impianti di lavaggio, devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di mt 5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini. Il distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti deve essere di metri 5 (cinque).

3.8 All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e camper.

3.9 I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di mt 5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'aggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

3.10 Nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico il piazzale deve essere funzionale a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.

3.11 Gli impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere conformi alle vigenti normative ambientali, statali e regionali.

3.12 Tutti gli scarichi compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento in riferimento al D.Lgs. n. 152/99 dell'11.05.1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.13 I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche di dispositivi di rilevazione di eventuali perdite.

ART. 4 - CONTENUTI DEL PIANO

Il Piano contiene i criteri di individuazione delle aree private sulle quali è consentita l'installazione di nuovi impianti.

ART. 5 - LOCALIZZAZIONE

La realizzazione e la gestione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti e lubrificanti ed attrezzature al servizio della viabilità sono consentite, purché non in contrasto col presente piano carburanti quanto alle distanze e ubicazione:

zona omogenea a territorio indicato al punto 5.3 della relazione generale;

zona omogenea b comprende tutte le altre zone, comprese le zone agricole, non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici e ambientali, ovvero monumentali e non comprese nelle zone omogenee A

ART. 6 – DISTANZA MINIMA TRA IMPIANTI

ABROGATO

ART. 6 BIS – Impianti di energia o di carburanti alternativi ed ecologici)

ABROGATO

TITOLO II

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 7 - TIPOLOGIE DI IMPIANTO AMMESSE

Le superfici minime di ciascun nuovo impianto per le varie tipologie sono le seguenti:

Tipo impianto	Zona omogenea	Zona omogenea
	A	B
chiosco	Fino a 600 mq*	--
Stazione di rifornimento	Superiore a 600 mq*	Da 1.500 mq a 3.000 mq
Stazione di servizio	Superiore a 1000 mq	Da 3.000 mq a 10.000 mq

*solo per quelli esistenti

ART. 8 – SUPERFICI DI NUOVI IMPIANTI

1. La cubatura utile necessaria per la realizzazione di adeguati servizi all'autoveicolo e all'automobilista, comprendente anche eventuali attività commerciali e di ristoro, è contenuta nell'ambito dei seguenti indici di edificabilità:

a) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati, su superfici utili disponibili fino a 3.000 metri quadrati, metri cubi 0,10/1 metro quadrato;

b) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati, su superfici utili disponibili comprese tra 3.001 e 10.000 metri quadrati, metri cubi 0,05/1 metro quadrato;

c) per le strade regionali o provinciali, su superfici utili disponibili fino a 15.000 metri quadrati, metri cubi 0,15/1 metro quadrato;

d) per le strade statali, su superfici utili disponibili fino a 20.000 metri quadrati, metri cubi 0,15/1 metro quadrato.

2. La eventuale maggiore superficie disponibile non assume rilievo al fine della determinazione della cubatura utile totale, che rimane comunque definita nell'ambito degli indici di cui al comma 1.

3. Negli impianti aventi superficie inferiore o pari a 10.000 metri quadrati, la superficie di vendita destinata ad attività commerciali e quella destinata ad attività di somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore, complessivamente, a 250 metri quadrati.

4. Nelle zone e sottozone del piano regolatore generale sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali la localizzazione degli impianti è limitata ai soli impianti di distribuzione di carburanti, con esclusione di eventuali attività commerciali e di ristoro.

ART. 9 - AREA A PARCHEGGI

L'area destinata a parcheggio, non deve essere inferiore al 10% dell'area dell'impianto e deve essere organizzata in modo tale da non interferire con il livello di sicurezza e di funzionalità dell'impianto.

ART. 10 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI

1. Possono essere svolte nell'area ove sono ubicati impianti di distributori di benzina e carburanti attività e servizi integrativi.
2. Sono fatti salvi eventuali vincoli di carattere urbanistico in merito ad inedificabilità assoluta, obbligo di rispetto di distanze ed altri vincoli nazionali e regionali applicabili;
3. Per l'esercizio delle attività e servizi integrativi si ritiene necessario, ai fini della tutela della concorrenza e del corretto e uniforme funzionamento del mercato, vincolare lo svolgimento di dette attività e servizi integrativi all'esercizio dell'impianto di distribuzione di carburante, e restano vincolate all'esistenza e all'esercizio dell'attività del distributore di carburante. Tali prescrizioni o vincoli saranno riportate in tutti gli atti amministrativi rilasciati al richiedente il quale firmerà per accettazione.

ART. 11- ACCESSI

Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (art. 22 Nuovo Codice della Strada e art. 61 Regolamento), gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili.

Per tutte le altre strade devono essere rispettate le norme A.N.A.S. e della Provincia nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.

ART. 12 - IMPIANTI ESISTENTI INCOMPATIBILI CON IL TERRITORIO

Per gli impianti di seguito specificati, l'Amministrazione Comunale provvede a notificare alla Società intestataria la non rinnovabilità della Autorizzazione e l'obbligo di trasferimento e concentrazione in altra zona entro i limiti temporali stabiliti dal D.Lgs. 32/98 e successive modifiche.

Gli impianti di cui appresso debbono essere soppressi per mancanza dei requisiti minimi e qualora non vi fosse la possibilità di adeguamento alla normativa vigente.

19	Staz. Rifornim.	FINA	Via Verdi	VIRGINI MAURO
24	Staz. Rifornim.	TAMOIL	Via Verdi	PETRACCINI DARIO
25	Staz. Rifornim.	TAMOIL	Piazza Benedetto Croce	F.LLI REALI
26	Chiosco	API	Piazza della Repubblica	DE CINTI CINZIA

27	Chiosco	FINA	Via Aranci	FINCATO ANTONIO
28	Chiosco	FINA	Via Nettunense km 21,100	SANTARPIA

Per un totale di 6 (sei) impianti.

Gli impianti di seguito riportati risultano attualmente dismessi:

20	Staz. Rifornim.	API	5.5. 148 Via Pontina km 55,715	OLIVIERI LUCIA
29	Chiosco	Q8	Piazza della Repubblica	VALENTE ANGELO

ART. 13 - ELABORATI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTO CERTIFICAZIONE

Unitamente alla domanda di autorizzazione il richiedente trasmette al Comune un'analitica autocertificazione corredata da una perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto nel competente albo professionale, attestante il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1 comma 2 e art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 32/98 come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 8.9.1999 n. 346 e dagli elaborati di cui appresso:

Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso.

La domanda deve essere corredata dai seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica;
- b) stralcio P.R.G.;
- c) stralcio tav. dei vincoli;
- d) planimetria catastale;
- e) planimetria 1/500 con la riproduzione dei terreni e fabbricati circostanti per un raggio corrispondente, almeno alla distanza di 100 m;
- f) rilievo quotato 1/100 dell'area di intervento, con evidenziate alberature, fossi, sipei, altimetria nei confronti del piano stradale;
- g) progetto quotato 1/100 planimetricamente e altimetricamente con specifica dei materiali, essenze arboree e destinazioni d'uso;
- h) documentazione fotografica.

Il progetto dovrà comprendere:

- a) pianta 1/100

- b) n. 2 sezioni significative 1/100 (trasversale/longitudinale);
- c) organizzazione della mobilità interna;
- d) dichiarazione del rispetto del D.Lgs. 626/94;

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presentazione dei pareri preventivi e Nulla Osta previsti dagli Enti interessati all'esercizio dell'attività.

Dovranno in ogni caso essere rispettate leggi e regolamenti in materia nonché le disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione.

ART. 14 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Piano Comunale Carburanti, si fa rinvio alla Legge Regionale L.R. 02 Aprile 2001, n. 8 come integrata e modificata dalla L.R. 3 novembre 2003, n. 35 e all'articolo **83, comma 1, lettera a)** e **comma 2** della Legge Regionale 27 febbraio 2004, n. 2 e la legge statale n. 35 del 2003